

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, da parte di Paolo COLONNA, Loredana BOSTICCO, Andrea Pietro Giuseppe COTTINI e Giulia Alessandra Stefanella COLONNA (Fondatori) una Fondazione denominata **"FONDAZIONE JOY ETS Ente Filantropico"**.

La Fondazione ha sede in Milano e potrà istituire dipendenze o sedi secondarie in Italia o all'estero.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività filantropiche di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

La Fondazione si occupa, in particolare, di:

- progetti di sostegno al benessere fisico e psicosociale per famiglie in difficoltà, bambini e adolescenti, madri con bimbi piccoli, donne in gravidanza e neogenitori con i loro bambini, in grave condizione di disagio psicosociale o comunque in situazione di svantaggio in ragione di condizioni psichiche, fisiche, economiche e/o sociali, quali ad esempio la condizione di isolamento sociale e/o lo stato di immigrati e/o l'assenza del partner e/o lo stato di abbandono e/o le difficili condizioni economiche, attraverso

ambulatori medici, psicologici e riabilitativi, visite a casa da parte di educatori, attività di formazione e prevenzione per giovani genitori che versino nelle condizioni di cui al precedente paragrafo, attività di valutazione scientifica dell'efficacia dei propri interventi;

- comunità riabilitative per persone con disturbo di personalità;

ma anche di:

- progetti di formazione, educazione e prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, comunità riabilitative ed educative;

- erogazione di borse di studio per bambini e ragazzi in condizione di vulnerabilità sociale ed economica.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Ai fini di cui sopra la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta ed indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione

con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità;

- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;
- promuove in via accessoria una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- assiste coloro che intendono donare, operando per la diffusione di una cultura della donazione tale da garantire la trasparenza della gestione e l'ottimizzazione della destinazione dei fondi.

In generale resta comunque fermo ed inteso che la Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con tutte le risorse espressamente destinate ad incremento del patrimonio, quali:

- donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori;
- rendite non utilizzate dietro delibera del Consiglio d'Amministrazione;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici;
- ogni altra entrata destinata a patrimonio.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione deve inoltre attenersi ai seguenti principi:

. il patrimonio deve essere gestito con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore;

. il patrimonio deve essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento - anche indiretto - in settori dell'economia particolarmente rilevanti sotto il

profilo sociale oltre che economico;

. nella gestione del patrimonio devono essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza e rispettati i criteri di adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio, efficienza con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi, ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio. L'attività di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere sono svolte dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

. operare con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente statuto;

. incentivare e agevolare donazioni da parte di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricercare la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo

settore, imprese e cittadini;

. adottare procedure di valutazione comparativa nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di privilegiare la meritevolezza degli stessi;

. rendere pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale (qualora redatto ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto) e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

Art. 4

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione è costituito da tutte quelle risorse non espressamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione, quali:

1. rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
2. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
3. eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;
4. contributi in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;
5. entrate delle attività istituzionali, secondarie e strumentali.

Le rendite e le risorse della Fondazione, da gestirsi con

gli stessi principi del patrimonio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 6

Gli organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo (facoltativo);
- il Presidente della Fondazione nonché uno o due Vice Presidenti (questi ultimi facoltativi);
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti (se nominato per obbligo di legge).

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di consiglieri variabile da 3 a 15.

La maggioranza dei suoi componenti è nominata dai Fondatori in vita non incapaci e dai loro discendenti in linea retta di maggiore età non incapaci con decisione assunta a

maggioranza e con prevalenza, in caso di parità, del voto del Fondatore più anziano.

La nomina dei restanti Consiglieri spetta al Comitato di nomina, designato dal Consiglio di Amministrazione uscente, operante sulla base di un regolamento redatto dal Consiglio stesso.

Le operazioni di nomina sono condotte dal Presidente uscente.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere rinominati, ferma restando la possibilità per i Fondatori in vita ed i loro discendenti in linea retta di maggiore età non incapaci di nominare, in aggiunta ai Consiglieri nominati ai sensi del secondo comma del presente articolo, un Consigliere a vita, con decisione assunta a maggioranza e con prevalenza, in caso di parità, del voto del Fondatore più anziano.

I Consiglieri, fatta eccezione per l'eventuale Consigliere a vita, scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Nel caso di cessazione di un Consigliere, lo stesso sarà sostituito dai restanti Consiglieri ed il Consigliere così nominato resterà in carica per la restante parte del mandato.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea o della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, consigliere provinciale della provincia di Milano, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8

Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o

all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di ineleggibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 9

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti nonché, se ritenuto opportuno, di nominare i membri elettivi del Comitato Esecutivo;
- b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente statuto;
- e) di approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, qualora richiesto;
- f) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

- h) di istituire, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra i quali il Presidente e il Consigliere a vita, se nominato, Fondi filantropici a destinazione specifica e disporre, con la medesima maggioranza, l'utilizzo degli stessi;
- i) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo;
- j) di approvare eventuali regolamenti interni;
- k) di nominare l'eventuale segretario generale;
- l) di deliberare, a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 18;
- m) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nonché al Comitato Esecutivo, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- n) di nominare un Consulente scientifico sanitario, anche in persona del Consigliere a vita, determinandone, se persona diversa da quest'ultimo, la durata in carica;
- o) di trasferire l'indirizzo della sede della Fondazione nell'ambito del Comune di Milano, procedendo ai conseguenti adempimenti pubblicitari;

p) di individuare le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 10

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo nonché al Revisore Legale dei Conti a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo a consentire la prova della conferma di avvenuto ricevimento, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, mediante telegramma, telefax, posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo a consentire la prova della conferma di avvenuto ricevimento, da recapitarsi agli interessati almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo

collegiale e del principio di parità di trattamento dei partecipanti.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dal presente statuto, devono essere prese a maggioranza dei voti favorevoli dei partecipanti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente, se partecipante.

Art. 11

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, ove costituito, è composto dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e da un massimo di ulteriori due membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono i poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da esercitarsi sotto il controllo del Consiglio stesso.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo a consentire la prova della conferma di avvenuto ricevimento, e nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima mediante telegramma, telefax, posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo a consentire la prova della conferma di avvenuto ricevimento.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

Le adunanze possono tenersi anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e del principio di parità di trattamento dei partecipanti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei partecipanti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente, se partecipante.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare e revocare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di

tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 13

Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero non superiore a due, sono eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente più anziano di età può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14

Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati tra gli iscritti negli albi professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e/o Revisori Legali dai Fondatori in vita non incapaci e dai loro discendenti in linea retta di maggiore età non incapaci con

decisione assunta a maggioranza e con prevalenza, in caso di parità, del voto del Fondatore più anziano.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Successivamente, nel caso vengano meno per qualsiasi motivo, membri effettivi o supplenti, i restanti provvedono alla loro sostituzione in modo da assicurare che l'Organo di Controllo sia sempre costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i suoi componenti eleggono tra di essi il Presidente, qualora questo non sia stato nominato in occasione della nomina dell'Organo.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e compiere quant'altro allo stesso demandato dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del

terzo esercizio ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore Legale dei Conti a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni: il Revisore Legale dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 16

Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, dovrà approntare il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale qualora richiesto dalla normativa di legge vigente; in tal caso il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi

dalle persone fisiche.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio d'esercizio può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo dovranno essere seguiti i principi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Art. 17

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi della Fondazione.

Art. 18

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, nonché in caso di cancellazione della medesima dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per quanto incrementato durante il periodo di

iscrizione, il patrimonio della stessa verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 19

Clausola arbitrale

Tutte le controversie compromettibili in arbitrato relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Art. 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, e del Codice Civile e le norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia.